



OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ENTE:
DELIBERAZIONI.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE

- L'Assemblea di Ambito ha provveduto con proprio atto deliberativo n. 06 del 10.2.2012 ad approvare lo Statuto dell'Ente come previsto dalla LR 69/2011;
- All'art. 4 dello Statuto si definiscono le Quote di Partecipazione;
- All'art. 6 comma 6 dello stesso si stabilisce i criteri di assegnazione dei voti in Assemblea;
- Nell'Allegato A del sunnominato Statuto si definiscono le percentuali dei criteri di ripartizione delle quote di partecipazione dei Comuni facenti parte dell'Assemblea di Ato Toscana Sud;
- All'art 17 dello Statuto si disciplinano le proposte di modifiche statutarie e che le stesse possono essere richieste da un terzo dei membri dell'Assemblea.

CONSIDERATO CHE

- Gli artt. N.179 del Codice Ambiente e n. 4 della Direttiva CE n. 98/2008 pongono come "criteri di priorità nella gestione dei rifiuti" la seguente gerarchia:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.
- In molti Consigli Comunali delle amministrazioni facenti parte di Ato Toscana Sud, sono state evidenziate divergenze sostanziali fra quanto prevede la Normativa Europea e Nazionale sopracitata e la metodologia di ripartizione delle quote dei Comuni in sede assembleare stabilita dallo Statuto dell'Ente;
- In particolare, appare necessario che la ripartizione delle quote assembleari si allinei pedissequamente alle disposizioni e le priorità dettate dall'art. 4 direttiva CE n. 98/2008 e art. 179 del codice ambiente.
- Sorge quindi l'esigenza di modificare lo statuto dell'Ente affinché esso si allinei con le Leggi vigenti in materia di Gestione dei Rifiuti



- A tale scopo è necessario che vengano modificati l'art. 6 comma 6 e l'allegato A dello Statuto inserendo come base di calcolo per la ripartizione delle quote assembleari la seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

RITENUTO CHE

- a tali complessivi fini sono state condivise le modifiche statutarie i cui effetti sono riportati in apposito testo coordinato allegato ("Allegato n. 1");

- come già verificato dagli uffici dell'Autorità, le modifiche introdotte non confliggono in alcun modo con le vigenti indicazioni normative - di cui alla L.R. n. 69/2011 - concernenti la regolazione ed il funzionamento dell'Autorità né con lo schema di Statuto conseguentemente predisposto dalla Regione Toscana;

- in ogni caso, appare opportuno trasmettere lo Statuto modificato alla Regione Toscana;

PRESO ATTO CHE

Niente osta ad approvare l'allegato nuovo Statuto (Allegato n. 1)

VISTO lo Statuto dell' Autorità approvato con Delibera Assembleare n.06 del 10.2.2012;

VISTA la DA 13 del 27/05/2016 "MODIFICA STATUTO DELL'ENTE";

VISTO l'Allegato n. 1;

TUTTO QUANDO SOPRA PREMESSO, RITENUTO, PRESO ATTO E VISTO

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Per l'effetto, di approvare l'Allegato n. 1, dando atto che il nuovo Statuto è da intendersi modificato nei limiti e nei termini di quanto ivi previsto;
3. Di dare incarico e mandato agli uffici di trasmettere lo Statuto modificato alla Regione Toscana ed a tutte le Amministrazioni comunali dell' Ambito.



DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. ____ del _____

ALLEGATO 1 (STATUTO MODIFICATO)

STATUTO DELLA AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

Indice dello Statuto

- Art.1. - Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
- Art.2. - Sede
- Art.3. - Funzioni
- Art.4. - Quote di partecipazione
- Art.5. – Organi
- Art.6. – Assemblea
- Art.7. - Convocazione dell'Assemblea
- Art.8 – Funzioni dell'Assemblea
- Art. 9. – Direttore Generale
- Art.10. – Funzioni del Direttore Generale
- Art.11. – Consiglio Direttivo
- Art.12. – Revisore dei Conti
- Art. 12bis - Comitato delle AOR
- Art. 12ter - Funzioni del Comitato delle AOR
- Art. 13 - Piano di Ambito: Garante dell'informazione
- Art. 14 - Comitato di Garanzia
- Art. 15 - Spese di funzionamento
- Art. 16 - Articolazione organizzativa dell' Autorità
- Art. 17 - Modifiche statutarie
- Art. 18 - Norma finale di rinvio



Art. 1

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, di seguito denominata "Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud", istituita ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è rappresentativa dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Toscana Sud, quale risulta delimitato dall'articolo 30, comma 1, lettera c, della L.R. 69/2011.

Art.2.

Sede

1. L'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud ha sede legale nel comune di Siena. L'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud è costituita a tempo indeterminato e cessa per esaurimento del fine.

2. Il cambiamento di sede legale è deliberato dall'Assemblea.

Art.3

Funzioni

1. L'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione di cui all'articolo 32, nonché le funzioni attribuite all'Assemblea e al Direttore generale dagli articoli 36 e 38 della L.R. 69/2011.

2. L'Autorità servizio rifiuti, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione.

3. L'Autorità servizio rifiuti si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti nel rispetto dei contenuti del piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

4. L'Autorità servizio rifiuti opera per il conseguimento dell'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani all'interno del proprio territorio.

5. L'Autorità servizio rifiuti assicura altresì che il soggetto gestore attui i contenuti della carta della qualità del servizio adottata dal gestore nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, e tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella normativa vigente di settore.



Art.4 Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione dei Comuni alla Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud sono indicate all'Allegato A del presente Statuto.
2. Le quote sono aggiornate annualmente secondo criteri e le modalità di cui all' Allegato A del presente Statuto.
3. Ciascun Comune partecipa alle decisioni Assembleari e contribuisce al pagamento delle spese di funzionamento dell'ente secondo il valore delle proprie quote.

Art. 5 Organi

1. Ai sensi e per effetto della L.R. 69/2011, gli organi dell' Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud sono:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Direttore Generale;
 - c) Il Revisore Unico dei Conti

Art.6 Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 69/2011.
2. I membri dell'Assemblea, a maggioranza assoluta, eleggono al loro interno un Presidente, che rimane in carica per l'intera durata del proprio mandato di sindaco ed è rieleggibile, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'Assemblea medesima. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti sarà eletto Presidente il membro più anziano per età.
3. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica in ogni caso la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone di carattere riservato.
5. Le votazioni dell'Assemblea, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avvengono con sistema di voto ponderato. A tal fine, al voto di ciascun membro dell'Assemblea è attribuito un peso, espresso in numero di voti, sulla base dei criteri di cui al comma 7.
6. Il numero di voti assegnati ad ogni membro dell'Assemblea, con riferimento al comune rappresentato, è stabilito tenendo conto dei seguenti criteri:



- ~~a) quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel comune rappresentato;~~
a) minor quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti pro-capite nel comune rappresentato;
b) quantità di rifiuti urbani e assimilati raccolti in maniera differenziata ed avviati al recupero nel comune rappresentato;
~~c) quantità dei rifiuti urbani e assimilati trattati/smaltiti sul territorio comunale rappresentato;~~
c) politiche economiche incentivanti le attività di prevenzione e riuso dei rifiuti urbani e delle materie prime seconde;
d) situazione di disagio del comune rappresentato, individuata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della L.R. 68/2011.

7. Ai sensi del comma 6, l'attribuzione di voti a ciascun membro dell'Assemblea è articolata sulla base del meccanismo di ripartizione delle quote di partecipazione previste all'art 4.

8. L'Assemblea è valida con la presenza di un numero pari alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, che rappresentino complessivamente un valore superiore al 50% delle quote loro assegnate.

9. Gli atti di deliberazione dall'assemblea sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto per i punti di cui all'art.8 comma 1 lett. a, b, c, d, e, g, h, k. Per i restanti punti di cui all'art.8, comma 1 (lett. f, i, j) gli atti di deliberazione sono approvati dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

10. Ai fini delle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina del Presidente di Assemblea e le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

11. Per la partecipazione all'Assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

12. Al fine della partecipazione alle sedute di Assemblea sono ammesse, per ogni Comune presente, un numero massimo di deleghe pari ad una da parte di altro Comune.

13. Le deleghe di cui ai commi 1 e 12 devono risultare da atto scritto, valido per una singola seduta e trasmesso - prima dell'inizio della seduta - al Presidente dell'Assemblea.

Art. 7

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun



componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. La convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente può essere inoltre richiesta da componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di ambito dell'Assemblea o dal Direttore Generale.

4. L'ordine del giorno dell'adunanza è stabilito dal Presidente e può essere integrato su richiesta del Direttore generale e da componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno un terzo delle quote di ambito.

5. Nei casi d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata ventiquattrore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, recanti la sintesi degli argomenti da trattare e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

6. Almeno cinque (5) giorni prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria dell'Autorità servizio rifiuti a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 5.

7. Il Presidente dell'Assemblea cura la redazione del verbale delle sedute dell'Assemblea medesima.

8. Il Presidente provvede inoltre a trasmettere ai comuni gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 8 Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti. In particolare, oltre alle ulteriori funzioni previste per legge o per Statuto, provvede:
- a) all'approvazione dello Statuto;
 - b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 27 della L.R. 25/1998 ovvero all'approvazione di ulteriori atti comunque denominati inerenti lo svolgimento di funzioni di pianificazione;
 - c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;
 - d) alla scelta della forma di gestione;
 - e) all'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006;
 - f) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - g) alla nomina del Direttore generale, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 69/2011;
 - h) alla formulazione di indirizzi al Direttore generale per l'amministrazione dell'autorità servizio rifiuti;
 - i) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal Direttore generale;
 - j) all'approvazione della relazione annuale di cui all'articolo 46 della L.R. 69/2011;



k) valutazione e determinazione dei criteri per la fissazione dell'indennità di disagio ambientale a favore dei Comuni sede di Impianto e per eventuali opere o azioni di mitigazione di altre situazioni di disagio che l'assemblea dovesse individuare.

l) Alla definizione delle Aree Omogenee di Raccolta (AOR) e alla nomina dei loro rappresentanti (di seguito "rappresentanti AOR"), quali membri del Comitato delle AOR di cui al successivo art. 12bis.

Art. 9 Direttore Generale

1. Il Direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità servizio rifiuti ed è nominato dall'Assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il Direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.

3. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità servizio rifiuti.

4. Alla nomina del Direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10, 11 e 12 della L.R. 5/2008.

5. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore generale.

6. L'incarico di Direttore generale è revocato dall'Assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'Assemblea stessa, ai sensi dell'articolo 36, con le seguenti modalità:

a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea;

b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.



Art. 10 Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:
 - a) all'affidamento del servizio;
 - b) alla gestione del contratto di servizio;
 - c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all'articolo 43 della L.R. n. 69/2011;
 - d) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 25/1998;
 - e) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o bis), della L.R. 25/1998;
 - f) all'invio alla Giunta Regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;
 - g) alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 46 della L.R. 69/2011;
 - h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Il Direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:
 - a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità servizio rifiuti;
 - b) all'adozione dei bilanci dell'ente;
 - c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.

Art. 11 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 39 della L.R. 69/2011, è composto da sette membri nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti, di cui 1 in rappresentanza dei comuni in situazione di maggior disagio di cui all'articolo 80 della L.R. 68/2011, scelti tra i sindaci o assessori dei comuni collocati nella graduatoria prevista all'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per l'intera durata del proprio mandato di sindaco o assessore e possono essere nuovamente nominati dall'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, della L.R. 69/11, elegge al proprio interno il Presidente, che rimane in carica per l'intera durata del proprio mandato di sindaco o assessore ed è rieleggibile.

4. Il presidente è eletto con le maggioranze di cui all'articolo 39, comma 3 e 5, della L.R. 69/11. A parità di voti sarà eletto Presidente il membro più anziano per età.



5. In caso di assenza del Presidente, le funzioni di cui all'articolo 39, comma 3 e 5, della L.R. 69/11 sono svolte dal membro del Consiglio Direttivo eletto sindaco o assessore nel comune con il maggior numero di abitanti.

6. Il Consiglio Direttivo ha funzioni consultiva e di controllo e si esprime validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo formula pareri preventivi sugli atti del Direttore Generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del Direttore Generale rispetto agli indirizzi formulati dall'Assemblea, informandone la Stessa Assemblea.

7. Alle sedute del Consiglio è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.

8. I membri del Consiglio non percepiscono alcuna indennità.

9. Alle sedute del Consiglio Direttivo, su espressa richiesta dei suoi membri, anche limitatamente a specifici punti in argomento, potrà partecipare il Revisore Unico.

10. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano di diritto i Sindaci dei Capoluoghi di Provincia, il Presidente dell'Assemblea e il Coordinatore del Comitato delle AOR.

Art. 12 Revisore Unico dei conti

1. L'Assemblea nomina il Revisore Unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d.lgs. 88/1992.
2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il revisore relaziona annualmente all'Assemblea sui risultati dell'attività svolta.

Art.12bis Comitato delle AOR

1. E' istituito il Comitato delle AOR che ha funzione di raccordo strategico ed organizzativo tra i territori e gli Organi dell'Autorità;
2. Ogni AOR provvede alla individuazione - quale proposta per l'Assemblea - di un loro rappresentante nel Comitato delle AOR ("Rappresentante di AOR") tra i sindaci, ovvero gli assessori dei Comuni interessati;



3. Contestualmente alla individuazione del Rappresentante delle AOR, le stesse aree nominano due soggetti tecnici uno per le competenze in campo ambientale-territoriale ed uno per le competenze più strettamente tributarie;
4. Il Comitato delle AOR provvede alla nomina di un "Coordinatore" che dura in carica sino a scadenza del mandato amministrativo;
5. Il Coordinatore del Comitato delle AOR convoca il Comitato delle AOR su propria decisione ovvero su richiesta del Direttore Generale, ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo;
6. Il Direttore Generale ed il Presidente del Consiglio Direttivo partecipano di diritto al Comitato delle AOR.

Art.12ter

Funzioni del Comitato delle AOR

1. Il Comitato delle AOR ha funzioni di:
 - a) rappresentanza delle AOR in materia di programmazione, pianificazione e regolazione al livello di Comitato delle AOR;
 - b) specifica competenza di interfaccia nella organizzazione/pianificazione dei Servizi non Comunali all'interno delle AOR;
 - c) raccordo tra le attività dell'Autorità ed i territori delle AOR rappresentante. Provvedendo alla informazione e all'aggiornamento dei Comuni delle AOR rispetto alle attività svolte all'interno del Comitato delle AOR;
 - d) rappresentanza delle AOR in seno agli Organi dell'Autorità rispetto alle decisioni dei Comuni delle AOR in materia di programmazione e di ripartizione organizzativa e tariffaria di livello comunale.

Art.13

Piano di ambito.

Garante per l'informazione

1. Il piano di ambito, con i contenuti previsti dall'articolo 27, comma 1, della L.R. 25/1998, è redatto sulla base dell'analisi della situazione esistente indicata dal piano interprovinciale.
2. Al garante per l'informazione, nominato ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della L.R. 25/98, sono affidate le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali.



Art.14 Comitato di Garanzia

1. Il Comitato di Garanzia, nominato dall'Autorità Servizio Rifiuti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della l.r. 25/1998, è composto da esperti in materia di gestione dei rifiuti ed ha il compito di verificare l'attuazione del piano di ambito e l'attività dei gestori.
2. Il Comitato di Garanzia dura in carica anni ed è composto da n. 3 membri, uno dei quali designato dalle province comprese nel medesimo ATO.
3. Il comitato riferisce all'Autorità servizio rifiuti e ai comuni che ne fanno richiesta sullo stato di realizzazione del piano. Almeno due volte l'anno, il comitato elabora relazioni sullo stato del piano e le trasmette ai consigli comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese pubbliche a cura del comitato, trascorsi trenta giorni dal loro invio ai comuni e alle province. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione dell'Autorità Servizio Rifiuti.

Art.15 Spese di funzionamento

1. La quota di ripartizione delle spese di funzionamento dell'Autorità servizio rifiuti è stabilita nell'atto di approvazione del bilancio preventivo, come ripartizione delle contribuzioni dei Comuni secondo le proprie quote di partecipazione in vigore al momento di approvazione del bilancio.
2. Il riparto delle spese è comunicato agli enti entro trenta giorni dalla relativa deliberazione.
3. Il pagamento delle quote di partecipazione, in assenza di specifiche deliberazioni assembleari è ripartito in due quote annuali le cui scadenze saranno stabilite nella stessa deliberazione assembleare che approva il bilancio, ovvero in successivo autonomo atto deliberativo dell'Assemblea.

Art. 16 Articolazione organizzativa dell'Autorità

L'Autorità è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecniche ed operative.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.

A suddetti fini l'Autorità adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione.



Art. 17
Modifiche statutarie

1. Le proposte di modifica statutaria sono avanzate dal Presidente dell'Assemblea o, in alternativa, da un terzo dei membri dell'Assemblea medesima.
2. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'elezione del Presidente dell'Assemblea di cui all'articolo 4, comma 2.
3. La predisposizione delle modifiche statutarie è a cura del Direttore generale.

Art.18
Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale.



Allegato A

Criteri per la ripartizione delle quote di partecipazione

1. In base allo Statuto della Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, di cui il presente allegato costituisce parte integrante, e in un'ottica di prevenzione e riuso del rifiuto, la determinazione delle quote di partecipazione di cui all'art. 4 è determinata sulla base di tre criteri riferiti ai rispettivi territori comunali, valutando l'azione correttiva della situazione di disagio del comune rappresentato, individuata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della L.R. 68/2011:

~~a) il 10% delle quote di partecipazione è attribuito in base alla quantità di rifiuti urbani ed assimilati prodotti da ciascun Comune nell'ultimo anno di disponibilità del dato certificato dalla Regione Toscana;~~

a) il 70% delle quote di partecipazione è attribuito sulla base della minor produzione di rifiuti urbani ed assimilati pro-capite per Comune, tenendo conto delle effettive presenze e non solo degli abitanti residenti, sulla base dei dati turistici forniti dagli Enti competenti;

b) ~~il 4010%~~ delle quote di partecipazione è attribuito in base alla quantità di rifiuti urbani ed assimilati raccolti in maniera differenziata ed avviati al recupero da ciascun Comune nell'ultimo anno di disponibilità del dato certificato dalla Regione Toscana;

~~c) il 50% delle quote di partecipazione è ripartito fra i Comuni sede di impianti sulla base della quantità di rifiuti regolamentati, secondo la definizione data nelle convenzioni per gli impianti fuori dal perimetro di affidamento, in ingresso agli impianti presenti sul proprio territorio così come certificata dalla Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, sulla base dei dati dei gestori in riferimento all'ultimo anno solare di dati disponibili.~~

c) il 20% delle quote è calcolato sulla base degli incentivi/investimenti pro-capite per ciascun comune ovvero delle previsioni nei regolamenti TARI per le attività di prevenzione e riuso dei rifiuti urbani e delle materie prime seconde;

~~2. Gli impianti utili al fine della determinazione delle quote di partecipazione sono quelli attivi nell'anno in cui viene effettuato il calcolo.~~

~~3. I flussi verso gli impianti di valorizzazione delle raccolte differenziate e le infrastrutture a supporto dei servizi di raccolta (stazioni di trasferimento, centri di raccolta e stazioni ecologiche) sono esclusi dal calcolo delle quote di partecipazione;~~

~~4.2~~ La quota di partecipazione di ogni singolo Comune è dato dalla somma delle tre componenti determinate al punto 1 sub a), sub b) e sub c), comprensiva dell'azione correttiva della situazione di disagio del comune rappresentato, individuata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della L.R. 68/2011.